



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA

S. 357/16

CRON. 176/16

30/03/2016

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni Soave	Presidente
Dott. Giovanni Zerilli	Giudice rel.
Dott. Davide Atzeni	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 3767 \2014 R.G. promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA ITALIA N. 82/1, 17017 MILLESIMO presso e nello studio dell'avv. [REDACTED], come da mandato in atti;

ATTORE

CONTRO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona

Convenuto contumace

CONTRO

[REDACTED] in proprio e nella sua qualità di genitore delle figlie [REDACTED] [REDACTED]

convenute

Avv. [REDACTED]

E CONTRO

[REDACTED]

convenuta

Avv. [REDACTED]

OGGETTO: Mutamento di sesso

CONCLUSIONI:



Conclusioni per il Sig. Leandro Peirano

- "Voglia, ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti:
- Disporre la rettifica del sesso anagrafico del signor [REDACTED] da maschile in femminile ed il mutamento del nome da Leandro in Leda prima dell'intervento chirurgico e per l'effetto ordinare all'ufficio anagrafe del Comune di Savona, ove l'attore è nato, di rettificare il certificato di nascita dell'esponente [REDACTED] attraverso la rettifica e quindi ove scritto sesso "maschile" adeguare/correggere/sostituire con sesso "femminile". Per le ragioni suddette accertare e dichiarare che parte attrice utilizza il nominativo di [REDACTED] per l'effetto, ritenuto opportuno, ragionevole e legittimo l'uso di tale nome, autorizzare il cambio da [REDACTED] e per l'effetto ordinare all'ufficio anagrafe del Comune di Savona di rettificare l'atto di nascita di parte attrice [REDACTED] ove scritto "Leandro" adeguare/correggere/sostituire [REDACTED]. Per l'effetto di quanto sopra disporre altresì ai competenti uffici di Savona, Cairo Montenotte di Comune, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, l'annotazione della rettifica del sesso femminile e del nominativo Leda onde consentire l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento e/o delle licenze e/o delle abilitazioni e/o quant'altro necessario, ivi compresi i documenti per l'espatrio
 - Accertare il diritto dell'attore ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, conseguentemente autorizzare il medesimo a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo.
 - Spese, diritti ed onorari del presente giudizio compensati tra le parti.





PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

1242/2015

Proc 3767/2014 Tribunale Sede ruolo Generale degli Affari Contenziosi

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del procedimento civile relativo alla domanda di mutamento sesso, ricorrente signor
[REDACTED];

lette le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del procedimento;

Visto la legge 164/82 riassegnazione sesso

Visto l'art. 70 c. p.c.

CHIEDE

che il Tribunale in Sede voglia accogliere la domanda del ricorrente, adottando tutti i provvedimenti
conseguenziali.-

Savona, 11 dicembre 2015

Il Pubblico Ministero
Dr C. BUTTIGLIONE



FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI nell'interesse delle S. [REDACTED]

[REDACTED] D (CF: [REDACTED]), [REDACTED] (CF: [REDACTED]), in proprio ed in qualità di genitore della figlia minore, Penelope [REDACTED] (CF: [REDACTED]), tutte residenti in Savona ed elettivamente domiciliate in [REDACTED], presso e nello S. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) che le rappresenta e difende, per delega in atti: *“Piaccia al Tribunale I.I.mo; contrariis reictis, previa disposizione di ogni accertamento ritenuto necessario dall'Ufficio: DECIDERE per il meglio in ordine alle domande di parte attrice, tenendo in debita considerazione anche le esigenze di benessere psico-fisico ed economico delle figlie e della Signora Rossi, da ritenersi meritevoli di tutela, quantomeno alla stregua delle esigenze attoree. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio e con esonero delle spese di CTU.”*



RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 2/10/14 alla Procura della Repubblica di Savona, alla sig.ra [redacted], in proprio ed in qualità di genitore delle figlie minori [redacted] e P. [redacted], ed alla sig.ra G. [redacted], [redacted] chiedeva che fosse rettificata con sentenza l'attribuzione di sesso contenuta nell'atto di nascita dell'istante, "autorizzandolo a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo", che fosse ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Savona di effettuare la rettificazione nel relativo registro e che fosse assegnato all'istante il prenome di [redacted] in luogo di [redacted], ordinandosi ai vari uffici amministrativi l'annotazione della rettifica del sesso, al fine di consentire la correzione dei documenti da loro provenienti.

A sostegno della domanda [redacted] evidenziava, in estrema sintesi, che, pur essendo uomo dal punto di vista anatomico, aveva percepito fin dall'infanzia il proprio aspetto esteriore come un ostacolo al convincimento psichico di essere donna; di aver manifestato fin da piccolo gli atteggiamenti tipici del sesso femminile ed anche nelle relazioni interpersonali di essersi da sempre comportato assecondando tali caratteristiche; di essersi coniugato con la sig.ra [redacted] generando tre figlie; che le responsabilità familiari e le convenzioni sociali l'avevano portato inizialmente ad obliterare la propria vera essenza e a celare la propria identità, finché tale costrizione non era diventata insopportabile, tanto che aveva cominciato a percepire in modo sempre più chiaro, stabile e consapevole, l'identità di genere femminile; che l'inevitabile crisi coniugale aveva condotto alla separazione dalla moglie; che si era quindi determinato ad intraprendere il percorso per ottenere l'adeguamento alla propria identità di genere, sottoponendosi a trattamento ormonale e richiedendo una valutazione psichiatrica al Dipartimento di salute mentale dell'Asl di competenza; che non appariva più procrastinabile l'avvio dell'iter chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio G. [redacted] e P. [redacted], in proprio ed in qualità di genitore della figlie minori [redacted] e P. [redacted], chiedendo al Tribunale di "respingere la domanda attorea di rettifica dei dati anagrafici in quanto inammissibile, improcedibile e - comunque - infondata in fatto ed in diritto".

Per la Procura della Repubblica nessuno compariva nonostante rituale notifica.

La causa veniva istruita mediante espletamento di c.t.u. affidata al dott. Barbagelata.

Il Giudice, terminata l'istruttoria, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava la causa all'udienza del 11.12.15 per la precisazione delle conclusioni e concedeva quindi i termini di legge per le memorie conclusionali e di replica.

2. Ritiene il Collegio che la domanda vada accolta.

La peculiarità del caso consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento demolitorio-costruttivo degli organi genitali, ma solamente una terapia ormonale femminilizzante, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile in quanto la percezione psicologica del sesso da parte dell'istante era sicuramente quella femminile.

Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs.



01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali.

L'art. 1 della legge 14.04.1982 n. 164, stabilisce che *“la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”*, mentre il menzionato art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150 recita, al 4° comma, *“quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”*.

Ora, come noto, il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita in base a un esame morfologico degli organi genitali. Tale accertamento avviene ai sensi degli art. 28 e seg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), ove viene stabilito che l'atto di nascita riporta *“il sesso del bambino”*, facendo così coincidere il sesso anagrafico col sesso *“biologico”*.

Tuttavia, se per la maggior parte degli individui tale attribuzione rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, possono verificarsi ipotesi nelle quali questa coincidenza non sussiste o cessa ed in questi casi, in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico, l'attribuzione di sesso si atteggia a pura finzione, essendovi una dissociazione tra il sesso e il genere. In questi casi si parla di transessualismo; infatti, secondo la dottrina medico legale, transessuale è il soggetto che, presentando i caratteri genotipici di un determinato genere sente in modo profondo di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed adottato i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.

Il legislatore non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione di sesso, trascurando tutti gli altri. Anzi sembra che la legge non guardi immediatamente alla realtà del transessualismo, ma si preoccupi della mancata corrispondenza tra il sesso attribuito ad una persona con l'atto di nascita e quello che, a causa di *“intervenute modificazioni”* possa essere stato riscontrato in una fase successiva.

In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando *“lo ritenga necessario”*, sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.

E' stata, invero, la Corte costituzionale con l'ordinanza del 24 maggio 1985, n. 161, ad effettuare una lettura *“personalistica”* della legge n. 164 del 1982, definendola come espressione di *“una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità”*, strumento per la *“ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche”* del transessuale.

Orbene, il conflitto tra vissuto personale e sociale ed identità esteriore non sempre necessariamente sfocia nella scelta di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo.



Emerge, nondimeno, chiaramente, dalla lettera della legge, che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso è riconosciuto nei limiti dell'"*intervenuta modificazione dei caratteri sessuali*", requisito che la giurisprudenza maggioritaria ha interpretato come necessità dell'intervento di riassegnazione chirurgica del sesso, sebbene dalla lettera della legge non si ricavi immediatamente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare, potendosi ritenere sufficiente anche una modifica dei caratteri sessuali secondari (che a partire dalla pubertà consentono di distinguere i maschi dalle femmine, come la distribuzione delle masse muscolari e della forza, dell'adipe, dei peli, della laringe e della voce, del seno), per la quale è normalmente sufficiente effettuare delle cure ormonali, e non anche una modifica dei caratteri sessuali primari (ossia gli organi genitali e riproduttivi), che richiede, invece, una operazione chirurgica particolarmente invasiva.

Occorre, allora, verificare se l'interpretazione tradizionale risponda ad una qualche esigenza prevalente rispetto a quella sottesa alla diversa interpretazione, maggiormente coerente con la realtà attuale del transessualismo, per la quale la rettificazione di sesso prescinde dall'esecuzione di un intervento chirurgico demolitivo ricostruttivo.

Si deve premettere che, tra i diritti che formano il patrimonio irretirabile della persona umana, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale, quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto nell'ambito sociale di riferimento per quello che si è (Corte Cost. 03.02.1994 n. 13).

La Corte Costituzionale ha, poi, specificato che nel concetto di identità personale deve farsi rientrare anche il concetto di identità sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24.05.1985 n. 161).

D'altronde, se è vero che l'identità di genere sotto il profilo relazionale può essere considerata un aspetto costitutivo dell'identità personale, la sua esplicazione risulterebbe ingiustificatamente compressa ove la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali divenisse presupposto indefettibile della rettificazione degli atti anagrafici, considerato che la modificazione chirurgica potrebbe anche essere foriera di un danno alla salute fisica o psicologica del soggetto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 32 Cost.

In ogni caso, da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015 ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che *"Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale"*.

Ed ancora più recentemente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 221/15 ha così stabilito: *"Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un*



atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.

3. Nella fattispecie, a seguito degli accertamenti svolti, il c.t.u. Dott. Barbagelata ha ritenuto opportuno che il [REDACTED] si sottoponga ad intervento chirurgico per il suo benessere psico-fisico.

Allo stesso tempo, il consulente - chiamato a rispondere sull'ulteriore quesito per la valutazione circa la sussistenza del disagio psicologico e fisico del [REDACTED] - ha concluso invitando il Giudice ad autorizzare l'attore alla modifica dei dati anagrafici senza attendere l'intervento chirurgico, proprio tenendo presente il benessere psico-fisico del periziato (“ La perizianda presenta, senza ombra di dubbio, una disforia di genere; si concorda pienamente con la diagnosi di Disturbo dell'Identità di Genere (F64.0) e che tale disturbo appare essere primario e non subordinato quindi ad alcuna manifestazione psicopatologica. L'intervento di riattribuzione chirurgica del sesso è, a tutti gli effetti, parte integrante del percorso esistenziale della perizianda ed è quindi da considerarsi necessario al fine un suo reale benessere psicofisico. La perizianda, come già esplicitato, presenta un'identità di genere compintamente femminile ma dato che, per motivazioni sia procedurali sia mediche, la riattribuzione di sesso attraverso intervento chirurgico necessiterà di tempistiche non ben definite ma sicuramente non immediate, la discrepanza tra l'attuale aspetto esteriore – ma soprattutto rispetto al vissuto identitario – e i documenti anagrafici comporta sia uno stato di sofferenza interiore sia un reale impedimento a potersi vivere e progettare nella realtà con la dovuta serenità. In tal senso si ritiene che l'adeguamento dei documenti anagrafici al sesso femminile sia da considerarsi prioritario per il benessere psicofisico della stessa e non subordinato quindi alla riattribuzione chirurgica del sesso”).

4. All'accoglimento delle domande attrici non ostano peraltro le considerazioni svolte dalla difesa delle convenute.

Invero pur comprendendo le ragioni, anche umane, che ispirano tali considerazioni, è innegabile che – come correttamente rilevato nella comparsa conclusionale di parte attrice – la domanda del [REDACTED] riguarda la sfera di un diritto costituzionalmente tutelato, ossia, il diritto indisponibile e non suscettibile di contestazione da parte delle convenute al riconoscimento della vera identità di genere al soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito alla nascita.

Dunque, la capacità genitoriale, l'uso al femminile che il [REDACTED] desidera sia rivolto alla sua persona e il presunto mancato adempimento all'obbligo di mantenimento della moglie e delle figlie a nulla rilevano nel presente procedimento, che mira ad ottenere l'autorizzazione ad intervento chirurgico, al fine di adeguare i tratti sessuali da maschili a femminili.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attrice va dunque disposta la rettifica di attribuzione di sesso del signor [REDACTED] nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome “Leda”, ordinandosi all'ufficiale di stato civile di sostituire l'indicazione di “sesso maschile” con quello di “sesso femminile” nei documenti riconducibili alla parte attrice.

Sotto tale ultimo profilo va osservato che l'art. 31 d.lgs. 150/11 (come già l'art. 2, quinto comma, l. 164/82) ricollega la rettifica dell'atto di nascita alla sentenza che accoglie la domanda. Si tratta infatti di una rettifica *sui generis* diversa da quella, prevista dall'art. 95 ss. D..r. 3.11.200 n. 396 sullo stato civile, che si opera con decreto e riguarda sostanzialmente l'emenda di errori materiali.



Va accolta altresì la domanda proposta per ottenere l'autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei caratteri sessuali del [REDACTED]

Per contro, la domanda volta all'imposizione di un ordine da parte del giudice, ai vari organi amministrativi che abbiano rilasciato autorizzazioni, certificazioni ed abilitazioni, è inammissibile, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al giudice ordinare un *facere* alla p.a. al di fuori dei casi specificatamente consentiti dalla legge: sarà onere della persona interessata, rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali essa abbia un rapporto, facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere eventualmente l'emanazione di nuovi atti amministrativi, alla luce del principio, esplicitamente adottato dall'art. 31, comma 6, d.lgs. 150/11, che la sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso, non è retroattiva.

Venendo alle spese, esse vengono compensate tra le parti dato che, pur essendosi svolta una causa a rito ordinario, non può parlarsi di soccombenza. Si può semmai richiamare il principio di causalità, per attribuire a parte attrice l'onere delle spese per la c.t.u., già liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3767/14 r.g., così provvede:

in accoglimento della domanda attrice per la rettificazione di attribuzione di sesso, da maschile a femminile,

ORDINA

all'ufficiale di stato civile del comune di Savona di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], nato a [REDACTED], con variazione del genere da maschile a femminile e modifica del nome da [REDACTED]

Autorizza parte attrice a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo dell'adeguamento dei propri caratteri sessuali.

Dichiara inammissibile la domanda volta ad ottenere ordini del giudice rivolti ad altre pubbliche amministrazioni.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.


Pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 30.03.2016

Il Giudice est.
(dott. Giovanni Zerilli)



Il Presidente
(dott. Giovanni Soave)



Depositato in Cancelleria
Savona, 30/03/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberta Biasco
